



**TITOLAZIONE DEGLI ORGANISMI OPERANTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA  
REGIONALE INTEGRATO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
E DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI**

## SOMMARIO

Art. 1 - Funzioni oggetto di titolazione da parte della Regione .....	3
Art. 2 - Caratteristiche dei servizi oggetto di titolazione .....	3
Art. 3 – Ambiti di erogazione dei servizi oggetto di titolazione .....	4
Art. 4 - Requisiti richiesti ai fini della titolazione .....	4
Art. 5 - Obblighi dei soggetti titolati .....	5
Art. 6 - Iscrizione e permanenza nell'elenco pubblico dei soggetti titolati .....	6
Art. 7 – Norma transitoria .....	6
Art. 8 – Norma di rinvio .....	7

## Art. 1

### *Funzioni oggetto di titolazione da parte della Regione*

1. La titolazione è il riconoscimento da parte della Regione Abruzzo, in quanto soggetto titolare ai sensi del D.lgs 13/13, dell' idoneità di un soggetto giuridico in forma organizzata, pubblico o privato, avente sede operativa nel territorio della regione:
  - ad erogare in via diretta il servizio di individuazione e validazione delle competenze nell'ambito territoriale regionale;
  - a supportare la Regione nell'erogazione del servizio di certificazione delle competenze,così come definiti dagli artt. 2 e 3 della presente deliberazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di condizioni di accesso, non discriminazione, valorizzazione delle esperienze e semplificazione amministrativa.
2. La titolazione è riferita all'esercizio delle funzioni nell'ambito di competenza della Regione Abruzzo.
3. La Regione Abruzzo è soggetto titolato di diritto all'erogazione dei servizi di *i)* individuazione e validazione delle competenze e *ii)* certificazione delle competenze, anche avvalendosi in via diretta dei propri Servizi per l'Impiego, oltreché di risorse organizzative e strumentali di soggetti terzi.
4. Il riconoscimento dei crediti formativi è svolto dagli organismi attuatori accreditati, sulla base di autorizzazione o finanziamento, da parte della Regione, della relativa offerta formativa, in assenza di ulteriore titolazione.
5. La Regione istituisce l'elenco pubblico aperto dei soggetti titolati, organizzato in sezioni sulla base dei servizi di cui all'art. 2 ed articolato nei sottoinsiemi omogenei per ambito applicativo di cui all'art. 3 della presente deliberazione.
6. La Regione garantisce la pubblicità dell'elenco dei soggetti titolati attraverso pubblicazione sui propri siti istituzionali.

## Art. 2

### *Caratteristiche dei servizi oggetto di titolazione*

1. Sono oggetto di titolazione i seguenti servizi:
  - i)* individuazione e validazione delle competenze, inteso come servizio finalizzato al riconoscimento delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:
    - a) per la fase di identificazione: ricostruzione delle esperienze della persona, messa in trasparenza delle competenze acquisite ed elaborazione del Documento di trasparenza;
    - b) per la fase di valutazione: esame tecnico del Documento di trasparenza ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;
    - c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del Documento di validazione;
  - ii)* supporto tecnico alla Regione all'esperimento della procedura di certificazione delle competenze, quest'ultima intesa come servizio finalizzato al rilascio di Certificato relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali e/o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il supporto è esercitato in termini di messa a disposizione di:

- locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dei colloqui tecnici e delle prove prestazionali di esame, sulla base delle caratteristiche delle qualificazioni professionali in oggetto;
  - personale tecnico a supporto dell'organizzazione degli esami ed alla somministrazione delle prove prestazionali, sulla base delle caratteristiche delle qualificazioni professionali in oggetto;
  - risorse per la gestione del processo amministrativo della certificazione, incluso il supporto operativo al funzionamento della Commissione di esame.
2. La Regione mantiene ed esercita la titolarità della procedura di certificazione delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali e/o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali, attraverso l'istituzione e la conduzione delle relative Commissioni di esame, in applicazione della normativa vigente.
  3. Gli standard di servizio e di costo applicabili per le diverse tipologie di servizi erogati sono adottati in applicazione dell'art.8 della presente deliberazione.

#### Art. 3

##### *Ambiti di erogazione dei servizi oggetto di titolazione*

1. L'erogazione del servizio di individuazione, concluso dalla redazione del relativo Documento di trasparenza, riguarda le competenze iscritte nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali di cui al Decreto Interministeriale 30 giugno 2015.
2. L'erogazione dei servizi di validazione e di certificazione riguarda esclusivamente le Unità di competenza di cui al Repertorio delle qualificazioni e dei profili della Regione Abruzzo, con riferimento all'articolazione per Settori Economico-Professionali ed Aree di Attività di cui all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni di cui al Decreto Interministeriale 08 gennaio 2018.

#### Art. 4

##### *Requisiti richiesti ai fini della titolazione*

1. Ai fini della titolazione ai servizi di cui all'art.2 sono definiti i seguenti requisiti generali, oggetto di specificazione tecnica in sede di avviso pubblico, sulla base delle caratteristiche dei servizi richiesti:
  - costituzione da almeno 12 mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza o possesso di accreditamento da parte della Regione Abruzzo, all'erogazione di attività di formazione e orientamento o ai servizi per il lavoro;
  - presenza fra i propri scopi statuari di riferimenti, anche non esclusivi, alla realizzazione di interventi in ambito educativo, formativo, dell'inclusione sociale e delle politiche attive del lavoro;
  - assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi da ciò derivanti;
  - dimostrazione di affidabilità economica e finanziaria e presenza di un sistema di contabilità che consenta la separazione dei costi e dei ricavi derivanti dall'erogazione dei servizi svolti;
  - disponibilità continuativa, dimostrata attraverso titoli di proprietà, locazione o altro diritto di godimento, di:

- sede operativa presente sul territorio regionale, dotata di locali idonei allo svolgimento delle operazioni di insediamento, preparazione, svolgimento di esami, sulla base della normativa in materia di salute e sicurezza e degli standard di servizio applicabili;
  - attrezzature da ufficio atte alla gestione informatizzata degli adempimenti propri del procedimento di certificazione oggetto di supporto;
  - attrezzature tecniche adibite ad uso formativo e/o valutativo, conformi alle norme tecniche ed agli standard di servizio applicabili;
  - disponibilità continuativa di personale qualificato addetto alle funzioni di accoglienza, segreteria, supporto logistico e amministrazione;
  - presenza di una procedura relativa alla pubblicizzazione, organizzazione e gestione dei servizi, indicante fra l'altro le modalità di garanzia della tracciabilità delle attività svolte e del trattamento dei dati sensibili degli utenti dei servizi erogati, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
  - indicazione del responsabile della procedura di erogazione dei servizi, lo stesso inteso anche quale referente verso la Regione Abruzzo, dotato di adeguati requisiti professionali.
2. Ai fini della titolazione al servizio di supporto tecnico alla Regione all'esperienza della procedura di certificazione delle competenze, sono inoltre definiti i seguenti requisiti specifici, oggetto di dettaglio tecnico in sede di avviso pubblico, sulla base degli ambiti di qualificazione professionale di interesse, con riferimento all'articolazione per Settori Economico-Professionali ed Aree di Attività di cui all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni di cui al Decreto Interministeriale 08 gennaio 2018:
- disponibilità continuativa, dimostrata attraverso titoli di proprietà, locazione o altro diritto di godimento, di attrezzature tecniche ad uso formativo e/o valutativo, conformi alle norme tecniche ed agli standard di servizio applicabili, ivi inclusi i materiali di consumo;
  - disponibilità continuativa di personale qualificato addetto alle funzioni di supporto al corretto e sicuro utilizzo delle attrezzature tecniche di cui al punto precedente.
3. I soggetti che richiedono la titolazione sono tenuti ad applicare:
- per il personale dipendente, il/i contratto/i nazionale/i collettivo/i di lavoro di riferimento, oltre ad eventuali contratti integrativi;
  - per i professionisti, il contratto di collaborazione/prestazione professionale e la normativa di riferimento;
  - le disposizioni di legge riguardanti il collocamento dei disabili.
4. I soggetti già in possesso di accreditamento per l'erogazione delle attività di formazione e orientamento o per i servizi per il lavoro accedono alla titolazione attraverso procedure semplificate, in ragione del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi già oggetto di verifica e mantenimento.

#### Art. 5

##### *Obblighi dei soggetti titolati*

1. I soggetti titolati iscritti all'elenco pubblico erogano, in regime di mercato e/o su incarico della Regione, i servizi per i quali hanno ottenuto il titolo in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. Essi si impegnano in particolare a:
- garantire la propria disponibilità alla pronta esecuzione dei servizi richiesti dalla Regione, ai fini della tutela dei diritti individuali dei relativi destinatari;
  - rispettare gli standard di servizio ed i parametri di costo definiti dalla Regione;
  - adottare comportamenti eticamente corretti nella pubblicizzazione della condizione di soggetto tito-

lato e dell'offerta di servizi, oltreché rivolti ad evitare possibili conflitti di interesse;

- garantire il rispetto della *privacy* dei destinatari di servizi;
  - ricorrere, per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente ad operatori iscritti al relativo elenco pubblico aperto regionale;
  - garantire la tracciabilità delle operazioni, anche amministrative, svolte e la loro auditabilità da parte della Regione;
  - garantire l'archiviazione digitale delle informazioni di procedimento delle operazioni svolte secondo standard tecnici di sicurezza della integrità e protezione dei dati.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di comunicare alla Regione ogni variazione delle informazioni fornite in sede di richiesta di iscrizione all'elenco. In caso di accertate violazioni degli impegni e degli obblighi è facoltà della Regione procedere alla sospensione o alla revoca della titolazione, fatti salvi in ogni caso i diritti dei destinatari finali dei servizi.

#### Art. 6

##### *Iscrizione e permanenza nell'elenco pubblico dei soggetti titolati*

1. L'iscrizione all'elenco avviene a seguito di presentazione di istanza, da parte del legale rappresentante del soggetto interessato, con riferimento ad uno o più ambiti di interesse, sulla base di avviso pubblico aperti emesso dalla Regione Abruzzo, indicanti le informazioni e le dichiarazioni obbligatorie richieste. Le istanze sono presentabili in qualunque momento.
2. La titolazione allo svolgimento del servizio di supporto tecnico alla Regione all'esperienza della procedura di certificazione delle competenze richiede il possesso o la contestuale richiesta della titolazione ai servizi di individuazione e validazione delle competenze.
3. L'iscrizione all'elenco regionale è valida per tre anni dalla data in cui è maturata. Il mantenimento per il successivo triennio avviene a fronte di esplicita richiesta scritta da parte del soggetto titolato, accompagnata da dimostrazione del mantenimento dei requisiti richiesti.
4. Decadono automaticamente dall'iscrizione all'elenco regionale i soggetti titolati:
  - per i quali sia accertata dalla Regione l'insussistenza o la perdita del possesso dei requisiti dichiarati e/ola violazione di doveri ed obblighi assunti;
  - che, a richiesta di un avente diritto, neghino la disponibilità all'erogazione delle prestazioni oggetto di titolazione, senza poter dimostrare la sussistenza di cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà.

#### Art. 7

##### *Norma transitoria*

1. Nelle more della effettiva disponibilità territoriale di un congruo numero di soggetti titolati al supporto tecnico alla Regione all'esperienza della procedura di certificazione delle competenze di cui all'art. 2, comma 1, punto *ii*) della presente deliberazione gli esami di qualificazione relativi ad apprendimenti non formali ed informali sono ordinariamente svolti nell'ambito delle sessioni di esame in esito a percorsi di apprendimento formale.

Art. 8  
*Norma di rinvio*

1. Con apposito provvedimento dirigenziali è adottato, in conformità a quanto disposto dalla presente deliberazione e dalla normativa nazionale e regionale applicabile, l'avviso pubblico aperto di richiesta di titolazione, articolato sulla base delle tipologie di servizi di cui all'art. 2 e degli ambiti di loro erogazione, di cui all'art. 3, recante il dettaglio tecnico dei requisiti generali e specifici di cui all'art. 4.

